Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 56 del 2 marzo 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 2 marzo 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1594.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso nelle provincie di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1595.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane ceramiste della provincia di Vicenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1596.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1597.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Belluno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1598.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Napoli, Benevento, Caserta e Salerno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1599.**

Norme relative alla disciplina della scala mobile per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Ravenna.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1594.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso nelle provincie di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per le provincie di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli:

— il contratto collettivo 25 maggio 1960, per le maestranze addette ai lavori di monda e trapianto del riso, stipulato tra l'Ufficio Interregionale Monda dei Produttori Agricoli e la Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la U.I.L.-Terra, ed in pari data, tra l'Ufficio Interregionale Monda dei Produttori Agricoli e la C.I.S.N.A.L.-Terra;

— l'accordo collettivo 30 maggio 1960,, relativo alle paghe giornaliere da corrispondere alle mondariso locali e forestiere, richiamato dal predetto contratto collettivo 25 maggio 1960 ed allo stesso allegato;

— il contratto collettivo 25 giugno 1960, per le maestranze addette ai lavori di taglio e raccolta del riso, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 25 maggio 1960;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 154 in data 15 maggio 1961, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per le provincie di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Vercelli:

— il contratto collettivo 25 maggio 1960, relativo alle maestranze addette ai lavori di monda e trapianto del riso;

— il contratto collettivo 25 giugno 1960, relativo alle maestranze addette ai lavori di taglio e raccolta del riso;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole, richiamate dal contratto collettivo 25 maggio 1960 ed allo stesso allegate, dell'accordo collettivo indicato nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso nelle provincie di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Vercelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 126. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 25 MAGGIO 1960 PER LE MAESTRANZE ADDETTE AI LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO PER LA CAMPAGNA 1960 NELLE PROVINCIE DI ALESSANDRIA, MANTOVA, MILANO, NOVARA, PAVIA E VERCELLI

Il giorno 25 maggio 1960, presso l'Ufficio interregionale monda in Vercelli,

tra

l'UFFICIO INTERREGIONALE MONDA DEI PRODUTTORI AGRICOLI, rappresentato dal suo presidente geom. *Angelo Borioli*, e dai signori: cav. *Luigi Baselli*, geom. *Natale Baucero*, *Gian Piero Barone*, comm. *Mario Ferraro*, geom. *Antonio Fontana*, dott. *Walter Casotti*, cav. *Natale Caresana*, *Piero Borando*, *Oreste Sguazzini*, *Sandro Baragioli* per le Unioni degli Agricoltori e dal comm. *Roberto Bonetti* per le Federazioni dei Coltivatori Diretti;

e

la F.I.S.B.A. (C.I.S.L.) nelle persone dei seguenti signori: cav. *Giovanni Abbiate*, *Raffaele Ferraris*, *Dante Pezzana*, *Ugo Ferrero*, *Carlo Alessandria*, *Ugo Maraboli*. *Apostoli* e *Maria Dosio*;

la FEDERBRACCIANTI (C.G.I.L.) nelle persone dei signori: *Montermini Oderzo*, *Antonio Mandrino*, *Gaudenzio Tencaioli*, *Giovanni Ferrari*, *Angelo Migliora*, *Bassoli Zeno*, *Degliangeli*, *Pellegrini* e *Irea Gualandi*;

la UILTERRA (U.I.L.) nella persona del sig. *Sesia Goliardino*:

Il giorno 25 maggio 1960 in Vercelli, presso l'Ufficio interregionale monda dei produttori agricoli,

tra

l'UFFICIO INTERREGIONALE MONDA DEI PRODUTTORI AGRICOLI, rappresentato dal suo presidente geom. *Angelo Borioli* e assistito dai rappresentanti delle Unioni Agricoltori e delle Federazioni dei Coltivatori Diretti di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

e

la C.I.S.N.A.L.-TERRA, rappresentata per delega dal sig. *Guido Barbato*;

si è proceduto alla stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette ai lavori di monda e trapianto del riso per la campagna 1960, da valersi nelle provincie: Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

Art. 1.

ASSUNZIONE E RICHIESTA DELLA MANO D'OPERA

L'assunzione della mano d'opera addetta ai lavori di monda e trapianto del riso deve avvenire tramite i competenti uffici di collocamento a norma delle vigenti disposizioni in materia.

La richiesta della mano d'opera, sia locale che forestiera, dovrà essere numerica, con la facoltà dell'agricoltore, nel limite del contingentamento, di indicare il luogo di provenienza dei lavoratori.

Non potrà partecipare e non potrà essere assunta mano d'opera se non iscritta all'Ufficio di collocamento per il lavoro specifico; prima di procedere all'assunzione della mano d'opera forestiera dovrà essere occupata quella locale e provinciale idonea e capace nei lavori di monda e trapianto.

Per l'assunzione della mano d'opera locale l'agricoltore dovrà premunirsi del nulla-osta del Collocatore comunale, mentre per l'assunzione di quella forestiera il nulla-osta dovrà essere vistato dall'Ufficio provinciale di collocamento a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2.

MODULI - CONTRATTI DI LAVORO

I moduli-contratto di lavoro per le operazioni di monda e trapianto del riso sono obbligatori e di tipo unico per tutte le aziende risicole di cui al presente contratto collettivo e contengono l'elenco nominativo con le generalità dei lavoratori. Detti moduli verranno concordati preventivamente tra le Organizzazioni interessate.

I datori di lavoro sono tenuti a firmare a partire dal 20 aprile i contratti di lavoro in cinque copie esibendo l'apposito documento rilasciato dall'Ufficio di collocamento, presso le Associazioni provinciali dei produttori agricoli, che in giornata, provvederanno a trasmetterli all'Ufficio provinciale del lavoro per la mano d'opera locale ed al Servizio interprovinciale

monda dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano per la mano d'opera forestiera di immigrazione e forestiera interna.

L'Ufficio regionale del lavoro di Milano - Servizio Interprovinciale Monda, provvederà a trasmettere i contratti alle provincie di emigrazione. Per le richieste della mano d'opera forestiera e forestiera interna i documenti rilasciati dal Collocatore comunale saranno validi se vistati dall'Ufficio provinciale del lavoro.

I contratti completati in ogni loro parte, verranno così distribuiti: una copia all'Ufficio regionale del lavoro di Milano, una copia all'Ufficio interregionale monda di Vercelli, una copia al Collocatore comunale della località di lavoro, una copia all'agricoltore ed una copia alla prima mondina.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno prendere visione delle copie dei contratti presso gli Uffici che ne sono in possesso.

Art. 3.

ASSUNZIONE MANO D'OPERA FORESTIERA

Il Comitato migrazione mondariso previsto dal decreto ministeriale 29 aprile 1950 approntera un piano di contingentamento della mano d'opera da occuparsi nei lavori di monda e trapianto del riso in modo da garantire tutta la mano d'opera che verrà richiesta.

Le Associazioni contraenti si atterranno alle norme stabilite dal Comitato migrazione mondariso.

Art. 4.

CLASSIFICA DEI LAVORATORI

La mano d'opera addetta ai lavori di monda e trapianto riso viene classificata in locale e forestiera. E' considerata forestiera quella che pernotta nell'azienda di lavoro.

Art. 5.

ISCRIZIONE DELLA MANO D'OPERA

I lavoratori che intendono occuparsi nei lavori di monda e trapianto del riso dovranno iscriversi presso gli Uffici di collocamento entro il 31 marzo dichiarando se intendono occuparsi in squadre locali o forestiere.

Non potranno essere impiegati nei lavori di risaia:

a) i minori di 14 anni:

b) le donne in stato di gravidanza.

I fanciulli minori dei 16 anni compiuti e le donne minori dei 21 anni compiuti debbono, per l'ammissione al lavoro, essere muniti della fede di nascita.

Tutti i lavoratori immigrati debbono essere in possesso di una dichiarazione dell'Ufficio sanitario del Comune di provenienza attestante che sono immuni da malattie infettive e contagiose ed in condizioni fisiche di salute da permettere il lavoro in risaia.

I lavoratori dovranno munirsi di dichiarazione medica rilasciata in data non anteriore ai 15 giorni dall'inizio del lavoro con firma autografa del medico che la rilascia.

I moduli per la compilazione delle richieste dichiarazioni mediche saranno forniti dalle Associazioni Produttori Agricoli.

Art. 6.

FORMAZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre dovranno essere composte di mano d'opera idonea e capace nei lavori di monda e trapianto riso. Ad ogni squadra non potrà essere assegnata una percentuale superiore al 15% di lavoratori di prima monda, della quale non oltre il 10% sarà costituito da lavoratori dai 14 anni compiuti ai 15 anni compiuti.

Pertanto i lavoratori che previa richiesta del datore di lavoro ed a giudizio delle Organizzazioni contraenti risultassero non avere i requisiti di cui sopra, saranno dimessi dal lavoro ed immediatamente rimpatriati senza fare carico delle spese di rimpatrio all'agricoltore.

La richiesta di rimpatrio deve essere fatta dal datore di lavoro entro i primi 6 giorni dall'arrivo della squadra in cascina.

Il numero dei componenti le squadre stesse non potrà essere aumentato nè potranno essere inclusi lavoratori di sesso diverso da quello indicato dall'agricoltore. I lavoratori in soprannumero e di sesso diverso da quello richiesto saranno respinti dal datore di lavoro, sentita la squadra. In caso di mancato accordo interverranno le Organizzazioni sindacali contraenti.

Art. 7.

SPESE DI VIAGGIO PER MONDARISO FORESTIERE

Le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di formazione e concentramento della squadra alla tenuta di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.

Il trasporto dovrà essere effettuato secondo il criterio del più breve percorso in ferrovia o con mezzi idonei disposti dal datore di lavoro che saranno segnalati alle Organizzazioni dei lavoratori.

Il datore di lavoro ha facoltà di provvedere con propri mezzi al trasporto dei lavoratori dal luogo di formazione e concentramento della squadra alla cascina di lavoro. In tale caso dovrà farne richiesta all'atto della firma del contratto, indicando i mezzi coi quali intende servirsi, che dovranno essere attrezzati per il trasporto di persone.

Non saranno consentiti trasporti con mezzi disagevoli per lunghi percorsi e per i quali i lavoratori ne conseguano disagi e pericoli.

Per il trasporto dei lavoratori dalle stazioni di arrivo alla cascina e viceversa si utilizzeranno i mezzi idonei dell'azienda. Se per il trasporto di mondariso, il datore di lavoro si servisse di mezzi non coperti di assicurazione, contro i danni causati a persone ed a cose, è civilmente responsabile e, come tale, è tenuto al risarcimento dei danni causati da eventuali sinistri.

Art. 8.

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

In ogni squadra, prima della partenza, verrà designato un lavoratore o una lavoratrice con le funzioni di prima mondina nominata dalla squadra o da una rappresentanza della stessa.

Alla prima mondina verrà affidata l'assistenza dei lavoratori, l'incarico della registrazione su apposito libretto delle ore ordinarie, straordinarie ed il mantenimento dei rapporti di lavoro fra il datore di lavoro ed i prestatori d'opera.

Resta fermo il diritto del datore di lavoro di designare nel contratto una persona di sua fiducia per il solo andamento e la sorveglianza dei lavori.

I libretti di lavoro della squadra verranno redatti in duplice copia dalla prima mondina e saranno giornalmente controllati dal datore di lavoro che dovrà firmarli unitamente alla prima mondina, trattenendone una copia.

Art. 9.

INIZIO DEL PERIODO LAVORATIVO

L'inizio del periodo lavorativo avrà luogo, per ogni squadra, a richiesta del datore di lavoro.

L'ordine di partenza per le squadre forestiere verrà dato dal datore di lavoro tramite l'Ufficio interregionale monda delle Associazioni produttori agricoli al Comitato migrazione monda non meno di 5 giorni prima dell'inizio del lavoro.

Contemporaneamente copia degli stessi ordini di partenza saranno trasmessi alle Organizzazioni dei lavoratori.

Art. 10.

DURATA DELL'IMPIEGO DI LAVORO

Nell'atto di assunzione il datore di lavoro si impegna di assicurare e liquidare ad ogni lavoratore un periodo non inferiore ai 30 giorni lavorativi (pari a 240 ore) e retribuiti secondo le tariffe del presente contratto anche se il periodo lavorativo si esaurisce entro un termine più breve.

Nel periodo di effettivo lavoro della squadra le assenze dal lavoro per volontà del lavoratore o per malattia o per infortunio saranno conteggiate agli effetti della durata minima di impiego di lavoro garantita e non saranno retribuite.

Le eventuali ore straordinarie non verranno conteggiate agli effetti della garanzia delle 240 ore lavorative di minimo di impiego.

La squadra dovrà prestare la propria opera fino a lavoro ultimato.

Il minimo della durata di impiego di cui sopra vale per le provincie e per le zone ove era già in vigore nella decorsa campagna e per quei Comuni della zona del Pavese quando nel Comune la mano d'opera forestiera rappresenti il 25% della mano d'opera locale impiegata nei lavori di monda e trapianto.

Nel caso che le squadre richieste da regolare contratto giungessero maggiorate e non fossero respinte dal datore di lavoro (V. art. 6 « Formazione delle Squadre ») il datore di lavoro avrà l'obbligo, entro 5 giorni, di darne comunicazione alle Organizzazioni sindacali contraenti, senza di che permane l'obbligo del minimo di impiego.

Quando nella stessa azienda esistessero due o più squadre ed una di esse risultasse maggiorata, la riduzione dell'impiego di lavoro dovrà essere operata proporzionalmente solo alla squadra maggiorata.

Art. 11.

ORARIO DI LAVORO

La giornata lavorativa sarà di 8 ore distribuite secondo le consuetudini locali.

Art. 12.

UTILIZZAZIONE DELLA SQUADRA

In caso di assoluta necessità, quando la mano d'opera locale maschile e femminile sia occupata, viene accordata al datore di lavoro la facoltà di adibire il personale di monda e trapianto alla mietitura e trebbiatura dei cereali estivi (segale, avena, frumento, ecc., fienagione, ecc.) liquidando la paga praticata per tali lavori nella zona sempre che venga corrisposto come minimo la paga della monda come da art. 13 e salvo sempre le disposizioni degli articoli 11 e 14.

Se sul fondo del conduttore, per mancanza di erba o immaturità di essa, i mondariso non potessero essere occupati, è in facoltà del conduttore di farli occupare nella monda e trapianto nei fondi di altri agricoltori che ne facciano richiesta, purchè tale spostamento non sia di danno alla mano d'opera locale non occupata e previa regolare autorizzazione del trapasso della squadra rilasciata dall'Ufficio comunale di collocamento.

In tale caso le giornate di lavoro prestate fuori azienda sono computate agli effetti del minimo impegnativo garantito e la responsabilità del pagamento rimane sempre al primo assuntore della squadra.

I mezzi per il trasporto dei lavoratori da un'azienda all'altra, in caso di necessità, saranno forniti dal datore di lavoro a proprie spese.

I lavoratori forestieri per il trasferimento in aziende di terzi, percepiranno, oltre al primo chilometro, una indennità di percorrenza di L. 5 per l'andata e di L. 5 per il ritorno per ogni chilometro.

Art. 13.

PAGHE

I lavori di monda e trapianto, l'estirpazione del riso nei semenzai e la sua piantagione nei seminati per colmare eventuali fallanze, sono retribuiti, per ogni giornata di 8 ore, con le seguenti tariffe lorde, derivate dal congegno di cui all'allegato n. 1:

Mondariso locali:

Uomini e donne dai 15 ai 65 anni L. 1.560 (oraria L. 195);

Uomini e donne dai 14 ai 15 anni L. 1.373 (oraria L. 171,625).

Mondariso forestiere:

Uomini e donne dai 15 ai 65 anni L. 1.447 (oraria L. 180,87);

Uomini e donne dai 14 ai 15 anni L. 1.273,50 (oraria L. 159,17).

Le suddette tariffe sono comprensive dell'indennità di quiescenza, della festività nazionale del 2 giugno nonchè dell'indennità sostitutiva del caro-pane prevista dalla legge 10 dicembre 1959, n. 1085.

Oltre alla corresponsione in denaro a tutti i mondariso deve essere corrisposto kg. 1 di riso bianco originario raffinato mercantile, possibilmente di produzione locale e per ogni giornata di prestazione senza fare *luogo a detrazioni sulla paga*.

Per le frazioni di giornata inferiore alle 8 ore di lavoro, la corresponsione del riso sarà proporzionale in base ad 1/8 della quota giornaliera per ogni ora di lavoro.

Per il lavoro straordinario e festivo non si farà luogo a corresponsione di riso. Detto lavoro verrà liquidato con le tariffe stabilite dall'art. 14.

La spettanza di riso verrà consegnata nell'azienda di lavoro all'atto della partenza della squadra.

Qualora, al termine della campagna, il datore di lavoro non dovesse corrispondere il quantitativo di riso spettante alla mano d'opera in aggiunta alla paga giornaliera, è data facoltà alle mondariso di richiederne l'equivalente valore in denaro che, per la corrente campagna, viene fissato in L. 100 al chilogrammo.

Art. 14.

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - COTTIMO

Ogni lavoro compiuto oltre le 8 ore giornaliere sarà considerato straordinario.

Il lavoro straordinario è consentito nei soli casi di inderogabili necessità per cui la mancata esecuzione pregiudichi il raccolto del prodotto e non dovrà in ogni caso superare un'ora al giorno e verrà compensato con la maggiorazione del 35% sulla paga complessiva oraria (denaro, riso, vitto):

Locali:

dai 15 ai 65 anni . . . . L. 265
dai 14 ai 15 anni . . . . » 237

Forestieri:

dai 15 ai 65 anni . . . . L. 275
dai 14 ai 15 anni . . . . » 249

Il lavoro festivo limitato a 4 ore è consentito nei soli casi contemplati per il lavoro straordinario e verrà compensato con la maggiorazione del 55% sulla paga complessiva oraria come sopra.

Locali:

dai 15 ai 65 anni . . . . L. 325
dai 14 ai 15 anni . . . . » 290

Forestieri:

dai 15 ai 65 anni . . . . L. 335
dai 14 ai 15 anni . . . . » 303

Il lavoro a cottimo è consentito nei soli casi di necessità tecniche e produttive. In ogni caso verrà concordato tra le parti e preventivamente ratificato dalle Organizzazioni interessate.

Art. 15.

VITTO

Senza fare luogo a detrazione ed in aggiunta alla paga, il datore di lavoro ha l'obbligo di somministrare il vitto confezionato a ciascun lavoratore nella seguente misura:

a) *Forestieri* - *Giornalmente*: pane gr. 500, riso gr. 350 per 3 giorni alla settimana, gr. 300 di pasta per 4 giorni alla settimana, gr. 30 di grassi, olio gr. 10, fagioli secchi gr. 60 oppure gr. 300 di patate, conserva di pomodoro gr. 15, latte 1/4 di litro, formaggio da raspa gr. 15, sale gr. 15.

Settimanalmente: gr. 560 di formaggio da taglio, gr. 400 di carne, zucchero gr. 70, vino un litro.

b) *Locali* - *Giornalmente*: una minestra confezionata con i seguenti generi: riso gr. 150 per 3 giorni alla settimana, gr. 150 per 3 giorni alla settimana di pasta, grassi gr. 16, fagioli secchi gr. 30 oppure gr. 150 di patate, gr. 8 di conserva di pomodoro, sale gr. 8, formaggio da raspa gr. 5.

I generi alimentari forniti dal datore di lavoro dovranno essere *sani, mercantili, consumati in azienda* e le eventuali eccedenze non potranno essere asportate.

Qualora l'azienda sia impedita di somministrare la minestra alla mano d'opera locale o di corrispondere gli ingredienti, è stabilita l'indennità giornaliera di L. 70 a favore del lavoratore qualora questi preferisca l'equivalente in denaro.

Al rimpatrio della squadra forestiera il datore di lavoro dovrà somministrare gratuitamente la razione giornaliera del pane nonchè gr. 150 di formaggio da taglio da consumarsi durante il viaggio di ritorno.

CUCINA

Il fabbisogno della cucina e cioè: legna, pentole, bilancia, carri per il trasporto di viveri ed ogni altra cosa occorrente dovrà essere fornita dal datore di lavoro il quale è tenuto anche a consegnare tempestivamente e giornalmente alla cuciniera i viveri nella quantità e qualità di spettanza della squadra in base agli articoli precedenti.

I generi alimentari forniti dal datore di lavoro dovranno essere sani e mercantili e saranno di volta in volta registrati in appositi libretti di cucina distribuiti dalle Organizzazioni contraenti, dei quali uno sarà tenuto dal datore di lavoro ed uno dalla cuciniera.

La cuciniera verrà scelta dai lavoratori fra i componenti della squadra e dovrà rispondere al datore di lavoro di tutto quanto ha ricevuto in consegna come materiale di dotazione della cucina stessa, sul consumo della legna, sulla buona confezione del vitto, sulla pulizia, ecc.

Quando il datore di lavoro abbia consegnato alla cuciniera i generi alimentari come sopra detto, e previa registrazione e controfirma dei rispettivi libretti, si intende sollevato da qualsiasi responsabilità in materia nei confronti della squadra.

Da questo momento la cuciniera risponde del proprio operato nei confronti della squadra e potrà essere anche sostituita immediatamente su richiesta degli Organi di controllo e di assistenza dei lavoratori addetti alla risaia.

La cuciniera e le aiuto cuciniere riceveranno una paga globale pari a quella maggiore percepita dalle altre singole componenti la squadra per il lavoro in risaia.

Qualora la squadra raggiunga il numero di 30 e non superi quello di 60 componenti, la cuciniera dovrà essere fissa mentre per quelle squadre composte di oltre 60 elementi verrà concesso l'aiuto di una ora di lavoro per ogni 5 unità in più o frazione di 5.

Per le piccole squadre inferiori alle 30 componenti, compatibilmente con i lavori di cucina, a richiesta del datore di lavoro, la cuciniera dovrà prestare la sua opera nei lavori in risaia in ragione di un'ora di lavoro per ogni 5 unità in meno.

Art. 16.

DORMITORI

Il datore di lavoro fornirà dormitori dotati di una branda per ciascun lavoratore componente la squadra, nonchè paglia nuova ed asciutta in quantità sufficiente per il paglierìccio, mentre il lavoratore provvederà con i propri mezzi alla fodera ed alla coperta.

Nel caso che le squadre fossero miste di uomini e donne, i dormitori dovranno essere separati e non comunicanti.

In ogni caso i dormitori dovranno corrispondere alle disposizioni di legge in materia.

Il datore di lavoro dovrà provvedere a fornire giornalmente il fabbisogno dei disinfettanti perchè vengano sparsi nei dormitori ed in ogni caso se ne presentasse la necessità, dovrà provvedere alla disinfestazione e disinfezione dei locali.

Ogni azienda dovrà inoltre disporre di una cassetta di pronto soccorso con le necessarie dotazioni di materiale farmaceutico per i casi di urgenza.

Il datore di lavoro dovrà provvedere ad allestire un locale da adibire ad infermeria per il ricovero delle mondine ammalate.

Art. 17.

ORDINE E DISCIPLINA

I rapporti fra i lavoratori ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punibile a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

1) con multa sino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:

a) che si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;

b) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.

2) con multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva specifica nelle mancanze di cui al paragrafo 1). Potranno essere licenziati in tronco i lavoratori colpevoli di:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro;

b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;

c) risse durante il lavoro;

d) di qualsiasi altra mancanza così grave da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro o chi per esso non potrà procedere al licenziamento dei lavoratori se non saranno state prima sentite al riguardo le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 18.

ISPEZIONI

Il controllo delle squadre oltre che dall'Ispettorato del lavoro, sarà eseguito da incaricati nominati dalle Organizzazioni provinciali contraenti ed i sopraluoghi dovranno avvenire di comune accordo tra i rappresentanti stessi e possibilmente durante le ore di riposo, a richiesta dell'una o dell'altra Organizzazione contraente.

Art. 19.

MALARIA

Per la malaria valgono le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie regio decreto-legge 27 luglio 1934 e decreto legge 29 gennaio 1935, n. 93.

Art. 20.

ASSISTENZA MALATTIA

Tutti i lavoratori sono per legge iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione di malattia e godono del trattamento previsto per la loro categoria. In caso di malattia il datore di lavoro ha l'obbligo di ricoverare il lavoratore nell'apposita infermeria e di farlo assistere secondo le indicazioni del medico.

In caso di rimpatrio per ordine medico, il datore di lavoro dovrà provvedere all'accompagnamento dell'ammalato qualora il medico lo prescriva ed il caso non sia imputabile a colpabilità del lavoratore, assumendo tutte le spese di viaggio che incontrerà sia l'ammalato che l'accompagnatore.

In caso di ricovero d'urgenza all'ospedale, il datore di lavoro dovrà, a proprie spese, fornire i mezzi di trasporto prescritti dal medico.

Al lavoratore o lavoratrice designata per l'accompamento non si dovrà fare luogo a nessuna trattenuta di paga per il tempo strettamente necessario per l'andata ed il ritorno.

Durante la malattia i mondariso forestieri hanno diritto al vitto gratuito.

Le donne locali che allattano bambini potranno assentarsi dal lavoro secondo le disposizioni della legge 1950 n. 860 e regolamento 1953, n. 568.

Art. 21.

ASSICURAZIONI SOCIALI - INFORTUNI

I lavoratori sono assicurati obbligatoriamente contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la maternità e per gli infortuni a termine delle vigenti leggi.

Art. 22.

LIQUIDAZIONE SQUADRE

La liquidazione definitiva delle squadre dovrà avvenire a lavoro ultimato.

Alla liquidazione, su richiesta dei lavoratori o dei datori di lavoro, potranno assistere i rappresentanti delle Organizzazioni contraenti.

Art. 23.

RISPETTO DEL PATTO DI LAVORO

I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti al rispetto morale e legale, alla precisa osservanza di tutte le disposizioni e condizioni del presente contratto di lavoro.

Le Organizzazioni contraenti si danno sin da ora mutuo e reciproco accordo morale e materiale per il rispetto e l'osservanza del presente contratto collettivo.

Art. 24.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Tutti i reclami di puro carattere individuale, verranno risolti con trattative dirette fra i lavoratori e rispettivi datori di lavoro.

Le controversie individuali e collettive di lavoro derivanti dalla applicazione del presente contratto verranno esaminate e discusse dalle Organizzazioni contraenti e dai loro rappresentanti.

Art. 25.

Per quanto concerne gli articoli relativi al collocamento, essi avranno valore in quanto non contrastanti con le disposizioni di legge.

Art. 26.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Per le festività infrasettimanali valgono le disposizioni di legge.

Allegato

ACCORDO 30 MAGGIO 1960 RELATIVO ALLE PAGHE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE ALLE MONDARISO LOCALI E FORESTIERE IN VIGORE NELLE PROVINCIE DI ALESSANDRIA MILANO, MANTOVA, NOVARA, PAVIA E VERCELLI

(Richiamo dell'art. 13 del contratto collettivo di lavoro del 25 maggio 1960 per le maestranze addette alla monda e trapianto del riso per la campagna 1960).

Le parti, al fine di assolvere l'impegno assunto per la fissazione di un congegno atto a stabilire le paghe giornaliere da corrispondere alle mondariso locali e forestiere,

preso atto della paga base, dell'indennità di contingenza e della percentuale di quiescenza, al netto delle festività infrasettimanali, in vigore nelle provincie di Milano, Novara, Pavia e Vercelli,

hanno proceduto alla determinazione della tariffa per le mondariso locali nel modo seguente:

Media delle paghe-base	L.	376,73
Maggiorazione del 24,523 %	»	92,38
Media delle indennità di contingenza (L. 924,62) ridotta del 5 % . . .	»	878,39
	L.	1.347,50
Indennità di quiescenza: 15,75 % . .	»	212,23
Totale arrotondato in . . .	L.	1.560,00

La tariffa per le mondariso forestiere viene deternata applicando la riduzione del 7,20 % della suddetta tariffa per le locali.

La paga delle mondariso di minore età viene determinata, come in passato, sulla base dell' 88 % della tariffa per le mondariso comprese fra i 15 ed i 65 anni.

Presso la sede dell'Ufficio Interregionale Monda in Vercelli il 30 maggio 1960.

Visti il contratto e l'allegato che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 25 GIUGNO 1960 PER LE MAESTRANZE ADDETTE AI LAVORI DI TAGLIO E RACCOLTA DEL RISO PER LA CAMPAGNA 1960, NELLE PROVINCIE DI ALESSANDRIA, MANTOVA, MILANO, NOVARA, PAVIA E VERCELLI

Addì 25 giugno 1960, presso l'Ufficio Interregionale Monda dei Produttori Agricoli, in Vercelli

tra

l'Ufficio Interregionale Monda dei Produttori Agricoli, rappresentato dal suo Presidente geom. *Angelo Borioli*, e dai signori: cav. *Luigi Baselli*, geom. *Natale Baucero*, *Gian Piero Barone*, comm. geom. *Mario Ferraro*, geom. *Antonio Fontana*, dott. *Walter Casotti*, *Oreste Sguazzini* e *Sandro Baragioli* per le Unioni degli Agricoltori e dai signori: rag. *Piero Franzi*, comm. *Roberto Bonetti* e *Giovanni Bocca* per le Federazioni dei Coltivatori Diretti

e

la F.I.S.B.A. (C.I.S.L.) nelle persone dei seguenti signori: cav. *Giovanni Abbiate*, *Raffaele Ferraris*, *Dante Pezzana*, *Ugo Maraboli*, *Ugo Ferrero*, *Apostoli Pietro* e *Maria Dosio*;

la Federbraccianti (C.G.I.L.) nelle persone dei signori: *Montermini Oderzo*, *Antonio Mandrino*, *Tencaioli Gaudenzio* e *Giovanni Ferrari*;

la U.I.L.-Terra (U.I.L.) nella persona del sig. *Sesia Goliardino*.

Il giorno 25 giugno 1960 in Vercelli, presso l'Ufficio interregionale monda dei produttori agricoli.

tra

l'Ufficio Interregionale Monda dei Produttori Agricoli, rappresentato dal suo Presidente geom. *Angelo Borioli* e assistito dai rappresentanti delle Unioni Agricoltori e delle Federazioni dei Coltivatori Diretti di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli,

e

la C.I.S.N.A.L.-Terra, rappresentata per delega dal sig. *Guido Barbato*

si è proceduto alla stipulazione del presente Contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette ai lavori di taglio e raccolta del riso per la campagna 1960 da valere nelle provincie di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

Art. 1.

ISCRIZIONE ED ASSUNZIONE DELLA MANO D'OPERA

I lavoratori che intendono occuparsi nei lavori di taglio e raccolta del riso dovranno iscriversi presso gli Uffici di collocamento entro il 20 agosto, dichiarando se intendono occuparsi in squadre locali o forestiere.

L'assunzione della mano d'opera per le operazioni di taglio e raccolta del riso deve avvenire tramite gli Uffici di collocamento, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

I datori di lavoro, a datare dal 20 agosto, ne faranno richiesta numerica all'Ufficio di collocamento competente per giurisdizione.

Sono ammesse le richieste nominative per i lavoratori addetti alle macchine (essicatoi, macchine trebbiatrici in genere e imboccatori) ed alle operazioni di seconda categoria (operazioni miste) come pure è ammessa la richiesta nominativa, nella misura del 10 %, su tutte le richieste numeriche.

Non potranno essere impiegati nei lavori di taglio e raccolta riso:

a) i minori di 14 anni;

b) le donne in stato di gravidanza.

Non sarà concessa l'assunzione di mano d'opera non regolarmente iscritta negli appositi elenchi dell'Ufficio di collocamento.

Art. 2.

MODULI-CONTRATTI DI LAVORO

I moduli-contratti di lavoro per le operazioni di taglio e raccolta del riso sono obbligatori e di tipo unico per tutte le aziende risicole di cui al presente contratto collettivo e contengono l'elenco nominativo con le generalità dei lavoratori. Detti moduli verranno concordati preventivamente fra le Organizzazioni interessate.

I datori di lavoro sono tenuti a firmare a partire dal 20 agosto i contratti di lavoro in 5 copie, esibendo l'apposito documento rilasciato dall'Ufficio di collocamento presso le Associazioni provinciali produttori agricoli che in giornata provvederanno a trasmetterli all'Ufficio provinciale del lavoro per la mano d'opera forestiera interna e locale e al Servizio interprovinciale monda dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano per la mano d'opera forestiera di immigrazione.

l'Ufficio regionale del lavoro di Milano - Servizio interprovinciale monda, provvederà a trasmettere i contratti alle provincie di emigrazione.

Per le richieste della mano d'opera forestiera e forestiera interna i documenti rilasciati dal collocatore comunale saranno validi se vistati dall'Ufficio provinciale di lavoro.

Art. 3.

DOCUMENTI NECESSARI PER I LAVORATORI

I ragazzi minori dei 16 anni compiuti e le donne minori dei 21 anni compiuti debbono, per l'ammissione al lavoro, essere muniti della fede di nascita.

Tutti i lavoratori immigrati debbono essere in possesso di una dichiarazione dell'Ufficio sanitario del Paese di provenienza attestante che sono immuni da malattie infettive e contagiose ed in condizioni fisiche di salute da permettere il lavoro in risaia.

I lavoratori dovranno munirsi di dichiarazione medica rilasciata in data non anteriore ai 15 giorni dall'inizio del lavoro con firma autografa del medico che la rilascia.

Art. 4.

SPESE DI VIAGGIO PER TAGLIARISO FORESTIERI

Le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di formazione e concentramento della squadra alla tenuta di lavoro sono a carico del datore di lavoro.

Il trasporto dovrà essere effettuato secondo il criterio del più breve percorso in ferrovia o con mezzi idonei disposti dal datore di lavoro che saranno segnalati alle Organizzazioni dei lavoratori.

Il datore di lavoro ha facoltà di provvedere con propri mezzi al trasporto dei lavoratori dal luogo di formazione e concentramento della squadra alla cascina di lavoro. In tale caso dovrà farne richiesta all'atto della firma del contratto indicando i mezzi dei quali intende servirsi, che dovranno essere attrezzati per il trasporto di persone.

Non saranno consentiti trasporti con mezzi disagevoli per lunghi percorsi e per i quali i lavoratori ne conseguano disagi e pericoli.

Per il trasporto dei lavoratori dalle stazioni di arrivo alla cascina e viceversa si utilizzeranno i mezzi idonei dell'azienda.

Se per il trasporto dei tagliariso, il datore di lavoro si servisse di mezzi non coperti di assicurazione, contro i danni causati a persone od a cose, è civilmente responsabile e come tale, è tenuto al risarcimento dei danni causati da eventuali sinistri.

Art. 5.

RAPPRESENTANTE DI SQUADRA

In ogni squadra dovrà essere designato un lavoratore con le funzioni di rappresentante di squadra nominato dalla squadra stessa.

Questi, oltre ad effettuare il normale lavoro, provvederà all'assistenza dei lavoratori, alla registrazione su apposito libretto delle ore di lavoro ed al mantenimento dei rapporti tra il datore di lavoro ed i prestatori d'opera.

Resta fermo il diritto del datore di lavoro di designare nel contratto una persona di sua fiducia per l'andamento e la sorveglianza dei lavori di prima categoria.

I libretti di lavoro della squadra verranno redatti in duplice copia dal rappresentante di squadra e saranno giornalmente controllati dal datore di lavoro che provvederà a firmarli unitamente al medesimo, trattenendone una copia.

Detti libretti verranno forniti dalle Associazioni dei produttori agricoli ai datori di lavoro all'atto della firma del contratto.

I datori di lavoro consegneranno i libretti al rappresentante di squadra all'inizio dei lavori.

Art. 6.

FORMAZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre dovranno essere composte di mano d'opera idonea e capace nei lavori di taglio e raccolta del riso.

Pertanto i lavoratori che, previa richiesta del datore di lavoro ed a giudizio delle Organizzazioni contraenti risultassero non avere i requisiti di cui sopra, saranno dimessi dal lavoro ed immediatamente rimpatriati senza fare carico delle spese di rimpatrio all'agricoltore.

La richiesta di rimpatrio deve essere fatta dal datore di lavoro entro i primi 6 giorni dall'arrivo della squadra in cascina.

Il numero dei componenti le squadre non potrà essere aumentato né potranno essere inclusi lavoratori di sesso diverso da quello indicato dall'agricoltore.

I lavoratori in soprannumero e di sesso diverso da quello richiesto saranno respinti dal datore di lavoro previo accordo con il rappresentante di squadra.

Nel caso che squadre richieste da regolare contratto giungessero maggiorate e non fossero respinte dal datore di lavoro, questi avrà l'obbligo, entro 6 giorni, di darne comunicazione alle Organizzazioni sindacali contraenti, senza di che permane l'obbligo del minimo di impiego lavorativo.

Quando nella stessa azienda esistessero due o più squadre ed una di esse risultasse maggiorata, la riduzione dell'impiego di lavoro dovrà essere operata soltanto alla squadra maggiorata.

Art. 7.

INIZIO DEL PERIODO LAVORATIVO

L'inizio del periodo lavorativo avrà luogo, per ogni squadra, a richiesta del datore di lavoro.

L'ordine di partenza delle squadre forestiere verrà dato dal datore di lavoro tramite l'Ufficio interregionale monda delle Associazioni produttori agricoli al Servizio interprovinciale monda dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano, almeno 3 giorni prima dell'inizio del lavoro.

In caso di richiesta parziale e fermo restando quanto innanzi stabilito, i lavoratori dovranno essere muniti di dichiarazione attestante la regolarità della loro posizione.

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro del luogo di provenienza

Art. 8.

IMPEGNO DI LAVORO

La durata dell'impegno di lavoro per le operazioni di taglio, legatura, trebbiatura ed essicazione si intenderà impegnativa per i datori di lavoro e per i prestatori d'opera in misura non inferiore al numero delle giornate fissate dalle seguenti tabelle:

Vercelli e Novara

1) Taglio e legatura: giorni 18 pari ad ore 144 di effettivo lavoro;

2) Operazioni miste: giorni 20 pari ad ore 160 di effettivo lavoro;

2) Trebbiatura ed essicazione: giorni 23 pari ad ore 184 di effettivo lavoro.

Milano, Pavia ed Alessandria

1) Taglio, legatura ed operazioni miste: giorni 15 pari ad ore 120 di effettivo lavoro;

2) Trebbiatura ed essicazione: giorni 20 pari ad ore 160 di effettivo lavoro.

Agli effetti della garanzia del periodo di occupazione non verranno computate le ore straordinarie inerenti ai lavori di taglio e legatura, mentre per i lavori di trebbiatura ed essicazione le ore di lavoro straordinarie effettuate nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia saranno computate.

I termini di cui sopra potranno essere prorogati dal datore di lavoro fino a lavoro ultimato e la squadra non potrà rifiutarsi di prestare ulteriormente la sua opera.

Agli effetti dell'impiego di lavoro per le provincie di Vercelli e Novara si intende che le giornate fissate dal contratto sono impegnative per la mano d'opera locale e forestiera.

Per le provincie di Pavia, Milano ed Alessandria, qualora in azienda venga occupata una squadra forestiera, l'impegno delle giornate sancite nel contratto verrà esteso anche alla mano d'opera locale per i rispettivi lavori, esclusi i salariati che vi venissero eccezionalmente adibiti.

Qualora la squadra forestiera rimanesse sospesa per interruzione dei lavori, l'agricoltore potrà, qualora la squadra accetti e sempre che la mano d'opera locale sia totalmente occupata, adibirla ad altri lavori alla tariffa stabilita dal contratto di categoria, fornendo gratuitamente il vitto.

Quei lavoratori che venissero temporaneamente staccati dalla squadra ed adibiti ad altri lavori, percepiranno la paga della categoria per la quale sono stati assunti.

Art. 9.

ORARIO DI LAVORO

La giornata normale di lavoro sarà di 8 ore, distribuite secondo le consuetudini.

L'inizio dei lavori, giornalmente, potrà essere anticipato o posticipato per le operazioni d'aia di 2 ore giornaliere al fine di utilizzare le più favorevoli condizioni atmosferiche e sempre fermo quanto precisato nel comma precedente.

I lavoratori addetti alla trebbiatura ed essicazione del riso, fermo restando la limitazione d'orario di cu al primo comma, dovranno lavorare, occorrendo, anche di notte purchè nelle 24 ore della giornata non venga superato il limite massimo di 10 ore lavorative comprese le ore straordinarie.

Il lavoratore di turno nelle 24 ore non può essere occupato in altri lavori.

Art. 10.

RETRIBUZIONI

Le retribuzioni per giornata di 8 ore e per tutti indistintamente i lavoratori occupati nei lavori di raccolta del riso sono le seguenti:

1) *Lavori di 1ª categoria* (taglio, legatura ed operazioni miste per 8 ore di lavoro.

	Riso bianco kg.	Risone kg.
Uomini dai 17 ai 65 anni	16,000	25,000
Ragazzi dai 16 ai 17 anni	14,400	22,500
Ragazzi dai 15 ai 16 anni	13,000	20,300
Ragazzi dai 14 ai 15 anni	8,000	12,500
Donne dai 17 ai 65 anni	15,000	23,430
Ragazze dai 16 ai 17 anni	14,400	22,500
Ragazze dai 15 ai 16 anni	13,000	20,300
Ragazze dai 14 ai 15 anni	7,500	11,715

2) *Lavori di 2ª categoria* (trebbiatura ed essicazione per 8 ore di lavoro):

	Riso bianco kg.	Risone kg.
Uomini dai 17 ai 65 anni	15,000	23,430
Ragazzi dai 16 ai 17 anni	12,000	18,750
Ragazzi dai 15 ai 16 anni	10,000	15,625
Ragazzi dai 14 ai 15 anni	7,500	11,715
Donne dai 16 ai 65 anni	12,000	18,750
Ragazze dai 15 ai 16 anni	10,000	15,625
Ragazze dai 14 ai 15 anni	6,000	9,375

I ragazzi inferiori ai 17 anni e le donne di qualsiasi età non potranno essere adibiti a lavori di facchinaggio. E' in facoltà del lavoratore di chiedere la liquidazione in riso bianco originario raffinato mercantile o in risone.

A richiesta del lavoratore il datore di lavoro è tenuto a corrispondere allo stesso tutta la quantità di riso bianco raffinato originario mercantile o di risone guadagnato durante il periodo lavorativo.

Le spettanze di riso bianco o di risone verranno ritirate nell'azienda di lavoro ad operazioni ultimate.

Qualora, al momento della partenza, il datore di lavoro per motivi contingenti non sia in grado di fornire il quantitativo di riso richiesto e si riservi di inviarlo a casa, le spese di trasporto sono a suo carico.

Per i forestieri il datore di lavoro è impegnato a trasportare detto riso alla stazione di partenza.

Ai lavoratori che non intendessero ritirare i salari in natura di cui sopra specificati, i datori di lavoro corrisponderanno il controvalore in denaro nella misura di L. 100 per ogni kg. di riso bianco originario raffinato mercantile.

I salariati dell'azienda occupati nei lavori di 1ª e 2ª categoria riceveranno una maggiorazione sulla paga stabilita dal contratto per cui furono assunti di lire 50 all'ora per gli uomini dai 17 ai 65 anni e L. 30 per quelli inferiori a tale età.

Ai conducenti (avventizi) delle mietitrebbiatrici verrà riconosciuta una indennità di L. 20 per ogni ora di effettivo lavoro.

Le donne obbligate godranno del trattamento previsto dal contratto di lavoro.

Art. 11.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Tutti i lavori compiuti oltre l'orario normale (8 ore) verranno compensati con le seguenti percentuali di aumento da applicarsi sulla retribuzione prevista dall'art. 10 escluso il trattamento di quiescenza:

lavoro straordinario . . . . 35 %
lavoro straordinario notturno . . . . . 45 %
lavoro festivo . . . . 55 %

Il lavoro notturno compiuto in turni regolari dalle 21 alle 6, per i lavoratori addetti alla trebbiatura ed alla essicazione sarà retribuito con la maggiorazione del 20 % sul salario ordinario.

Art. 12.

VITTO E CUCINA

Alle squadre forestiere che pernottano in azienda oltre alla paga fissata dall'art. 10, il datore di lavoro è tenuto a somministrare il vitto confezionato nelle seguenti misure senza detrazione sulla paga:

Giornalmente: pane gr. 500, riso gr. 350 per 3 giorni alla settimana, pasta gr. 300 per 4 giorni alla settimana, grassi gr. 30, olio gr. 10, legumi secchi gr. 60 oppure gr. 300 di patate, conserva di pomodoro gr. 15, latte 1/4 di litro, formaggio da raspa gr. 15, sale gr. 15.

Settimanalmente: formaggio molle gr. 560, carne gr. 400, zucchero gr. 70, vino un litro.

Per la giornata di rimpatrio l'agricoltore fornirà gratuitamente la razione giornaliera di pane nonchè gr. 50 di formaggio molle.

Alle squadre locali, senza detrazione di paga sarà somministrata una minestra confezionata con i seguenti generi: riso gr. 150 per 3 giorni alla settimana, gr. 150 di pasta per 3 giorni alla settimana, grassi gr. 16, fagioli secchi gr. 30 oppure gr. 150 di patate, conserva di pomodoro gr. 8, sale gr. 8, formaggio da raspa gr. 5.

L'agricoltore provvederà alla confezione del vitto a proprie spese fornendo tutta l'attrezzatura necessaria ed il combustibile nonchè i generi per la confezione del vitto.

I generi dovranno essere sani, leali e mercantili e saranno di volta in volta registrati su appositi libretti di cucina distribuiti dalle Associazioni Produttori Agricoli dei quali uno sarà tenuto dal datore di lavoro ed uno dalla cuciniera.

Qualora il lavoratore preferisca l'equivalente in denaro resta stabilito il corrispettivo valore della minestra in L. 70 oppure il ritiro dei generi in natura.

La cuciniera sarà scelta dai componenti la squadra e dovrà rispondere al datore di lavoro ed ai lavoratori di tutto quanto ricevuto in consegna come materiale di dotazione della cucina e del buon andamento della cucina stessa, della pulizia, della buona confezione del vitto, ecc.

Quando l'agricoltore abbia consegnato alla cuciniera i generi alimentari come sopra detto, previa registrazione e controfirma dei rispettivi libretti, si intende sollevato da qualsiasi responsabilità e da questo momento la cuciniera risponde del proprio operato nei confronti della squadra a tutti gli effetti e potrà anche essere sostituita immediatamente con decisione della maggioranza della squadra.

La cuciniera e le aiuto cuciniere riceveranno una paga globale pari a quella maggiore percepita dalle altre singole componenti la squadra per il lavoro in risaia.

Qualora la squadra raggiunga il numero di 30 e non superi quello di 60 componenti, la cuciniera dovrà essere fissa.

Per le squadre composte di oltre 60 elementi verrà concesso l'aiuto di un'ora di lavoro per ogni 5 unità in più o frazione di 5.

Per le piccole squadre inferiori ai 30 componenti compatibilmente con i lavori di cucina, a richiesta dell'agricoltore, la cuciniera dovrà prestare la sua opera nel lavoro di aia in ragione di un'ora per ogni 5 unità in meno.

Art. 13.

DORMITORI

Il datore di lavoro fornirà dormitori dotati di una branda per ciascun lavoratore componente la squadra nonchè paglia nuova ed asciutta in quantità sufficiente per il paglierìccio, mentre il lavoratore provvederà con i propri mezzi alla fodera ed alla coperta.

Nel caso che le squadre fossero miste di uomini e donne, i dormitori dovranno essere separati e non comunicanti.

In ogni caso i dormitori dovranno corrispondere alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il datore di lavoro dovrà provvedere a fornire giornalmente il fabbisogno dei disinfettanti perchè vengano sparsi nei dormitori ed in ogni caso, qualora se ne presentasse la necessità, dovrà provvedere alla disinfezione e disinfestazione dei locali.

Ogni azienda dovrà inoltre disporre di una cassetta di pronto soccorso con le necessarie dotazioni di materiale farmaceutico per i casi di urgenza. Il datore di lavoro dovrà provvedere ad allestire un locale da adibire ad infermeria per il ricovero delle tagliariso ammalate.

Art. 14.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

Per i servizi sanitari e farmaceutici valgono le norme legislative e particolarmente quelle contenute nell'art. 212 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto legge 26 luglio 1934, n. 1263.

In caso di malattia o di infortunio il conduttore dovrà ricoverare provvisoriamente gli ammalati in locali separati dal dormitorio.

Qualora le condizioni degli ammalati o infortunati sul lavoro, a giudizio del medico condotto, richiedessero il ricovero nel più vicino ospedale, la spesa di trasporto sarà sostenuta dal conduttore.

Se il conduttore ha il mezzo idoneo prescritto dal medico, il trasporto potrà essere effettuato con tale mezzo.

Nel caso di rimpatrio per ordinanza medica per malattia od infortunio contratto in risaia, la spesa di rimpatrio e per l'accompagnatore (se ritenuto necessario dal medico) saranno a carico del datore di lavoro.

Al lavoratore o lavoratrice designata per l'accompagnamento non si dovrà fare luogo a nessuna trattenuta di paga per il tempo strettamente necessario per l'andata ed il ritorno.

Agli agricoltori incombe il dovere di segnalare alla Mutua Malattia ogni caso di malattia accertata dal medico, nonchè i casi di ricovero in luogo di cura e rimpatrio.

Durante la malattia o infortunio i lavoratori per il periodo di permanenza in azienda riceveranno gratuitamente il vitto.

Le donne locali che allattano bambini potranno assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all'allattamento secondo le norme di legge.

Art. 15.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Ai lavoratori addetti alle operazioni di cui al presente contratto verrà corrisposto il seguente trattamento di quiescenza:

1ª *Categoria ed operazioni miste*:

		Locali L.	Forestieri L.
Uomini	dai 17 ai 65 anni	250 —	125 —
Ragazzi	dai 16 ai 17 anni	223,75	112,50
Ragazzi	dai 15 ai 16 anni	205 —	100 —
Ragazzi	dai 14 ai 15 anni	125 —	62,50
Donne	dai 17 ai 65 anni	250 —	125 —
Ragazze	dai 16 ai 17 anni	223,75	112,50
Ragazze	dai 15 ai 16 anni	205 —	100 —
Ragazze	dai 14 ai 15 anni	125 —	62,50

2ª *Categoria*:

		Locali L.	Forestieri L.
Uomini	dai 17 ai 65 anni	250 —	125 —
Ragazzi	dai 16 ai 17 anni	223,75	112,50
Ragazzi	dai 15 ai 16 anni	205 —	100 —
Ragazzi	dai 14 ai 15 anni	125 —	62,50
Donne	dai 16 ai 65 anni	240 —	122,50
Ragazze	dai 15 ai 16 anni	208,75	103,75
Ragazze	dai 14 ai 15 anni	120 —	61,25

Il trattamento di quiescenza comprende: ferie, anzianità di servizio, 13ª mensilità e festività nazionali.

Art. 16.

ORDINE E DISCIPLINA

I rapporti fra i lavoratori ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

1) con multa sino ad un massimo di 2 ore di salario nei seguenti casi:

a) che si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;

b) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.

2) con multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva specifica nelle mancanze di cui al paragrafo primo. Potranno essere licenziati in tronco i lavoratori colpevoli di:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro;

b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;

c) risse durante il lavoro;

d) di qualsiasi altra mancanza così grave da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro, o chi per esso, non potrà procedere al licenziamento dei lavoratori se non saranno state prima sentite al riguardo le Organizzazioni sindacali contraenti.

Gli importi delle multe trattenute, che non costituiscano risarcimento di danni, verranno versate dal datore di lavoro alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 17.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari e verranno risolti con trattative dirette tra lavoratore e datore di lavoro.

Le controversie individuali e collettive di lavoro derivanti dalla applicazione del presente contratto verranno regolati in via conciliativa dalle Organizzazioni contraenti e dalle norme di legge.

Art. 18.

LIQUIDAZIONE DELLE SQUADRE

Alla liquidazione definitiva delle squadre e previo accordo reciproco possono assistere i rappresentanti delle Organizzazioni contraenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1595.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane ceramiste della provincia di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Vicenza:

il contratto collettivo 29 gennaio 1954, per i dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, stipulato tra l'Associazione Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale;

l'accordo collettivo 29 ottobre 1957, relativo alla determinazione dei minimi di retribuzione per i dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 29 gennaio 1954;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Vicenza, in data 15 maggio 1960 del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività artigiana per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo 29 gennaio 1954, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, l'accordo collettivo 29 ottobre 1957, relativo alla determinazione dei minimi di retribuzione per i dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane ceramiste, della provincia di Vicenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 135. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 29 GENNAIO 1954 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE CERAMISTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

L'anno 1954, il giorno 29 del mese di gennaio in Vicenza presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., alla presenza del direttore dottor *Domenico Giusti*, assistito dal capo Servizio rapporti di lavoro, dott. *Antonio Facchin*,

tra

l'Associazione Artigiani rappresentata dal sig. *Tosin Tarcisio* con l'assistenza del dott. *Marzot Virgilio*,

e

l'Unione Sindacale Provinciale rappresentata dal signor *Cengherle Onorio*, segretario dell'Unione stessa, dal sig. *Parrozzani Nicola*, dal sig. *Benacchio Luigi*, con l'intervento dei signori *Ramina Alfredo* e *Carli Angelo*

si è stipulato il presente Contratto Provinciale da valere per i dipendenti dalle ditte artigiane della provincia di Vicenza addette all'attività della ceramica.

Art. 1.

GIORNI FESTIVI

Si considerano giorni festivi:

a) la domenica oppure i giorni di riposo compensativo;

b) le seguenti festività infrasettimanali:

1. Capodanno, 1° gennaio;
2. Epifania, 6 gennaio;
3. S. Giuseppe, 19 marzo;
4. Lunedì dell'Angelo;
5. Ascensione;
6. Corpus Domini;
7. SS. Pietro e Paolo, 29 giugno;
8. Assunzione di Maria Verg., 15 agosto;
9. Ognissanti, 1° novembre;
10. Immacolata Concezione, 8 dicembre;
11. Natale, 25 dicembre.

La dodicesima festività verrà concordata in sede locale fra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Per le festività sopraddette, sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepita se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero prestabilito.

In caso di prestazione di lavoro in dette giornate, oltre alla retribuzione suddetta, sarà corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate, maggiorata della relativa percentuale per il lavoro festivo.

Art. 2.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Si considerano festività nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato e che alla data della firma del presente Contratto risultano fissate in numero di quattro all'anno, come appresso: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre.

Nella ricorrenza di tali festività, verrà corrisposta la normale retribuzione.

In caso di prestazione di lavoro, in tali festività, sarà corrisposta oltre la normale retribuzione l'intera paga di fatto per le ore lavorate, maggiorate della aliquota come lavoro festivo.

Art. 3.

FERIE

L'operaio ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuito come segue:

da 1 a 10 anni compiuti di anzianità, gg. 12;
da 11 anni di anzianità in poi, gg. 14.

Art. 4.

GRATIFICA NATALIZIA

L'azienda deve corrispondere per ciascun anno allo operaio considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica pari a 200 ore di retribuzione globale (paga base e contingenza) che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Art. 5.

MINIMI SALARIALI

Le aziende corrisponderanno al personale dipendente i minimi salariali di cui alla seguente tabella:

UOMINI

Specializzati superiori agli anni 20 . .	L.	140	orarie
Qualificati superiori agli anni 20 . .	»	126	»
Operai comuni o manovali specializzati superiori agli anni 20	»	117	»
Manovali comuni superiori agli anni 20	»	112	»

DONNE

1ª cat. superiore agli anni 20	L. 101	orarie
2ª cat. superiore agli anni 20	» 95	»
3ª cat. superiore agli anni 20	» 90	»

Le Organizzazioni sindacali stabiliranno, di comune accordo, le retribuzioni intermedie dai 15 ai 20 anni, esclusi gli apprendisti.

Art. 6.

PREMIO DI ANZIANITÀ

Le ditte corrisponderanno agli operai un premio di anzianità maturata presso la stessa azienda, calcolata dalla data di assunzione, nella misura di 80 ore al compimento del 15° anno di servizio; di 120 ore al compimento del 25° anno; tale premio verrà calcolato sulla paga globale comprensiva di paga-base e contingenza.

Art. 7.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova e le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di giorni sei.

La parte che risolve il rapporto di lavoro, senza la osservanza dei predetti termini di preavviso, dovrà corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo del mancato preavviso.

Art. 8.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sarà riconosciuta all'operaio, per ogni anno di anzianità, un'indennità da computarsi come segue:

dal 1° al 5° anno	gg. 5	all'anno
dal 6° al 12° anno	» 6	»
dal 13° al 20° anno	» 8	»
dal 21° anno in poi	» 10	»

Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1954, l'indennità di licenziamento verrà liquidata secondo le situazioni e gli eventuali accordi preesistenti.

Art. 9.

APPRENDISTATO

Si fa riferimento alle norme di legge che verranno emanate in proposito.

Art. 10.

DIMISSIONI

In caso di dimissioni, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il 50 % dell'indennità di licenziamento.

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve in atto per i lavoratori le condizioni di miglior favore.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La decorrenza del presente Accordo è fissata dal 1° gennaio 1954; la durata è di un anno e verrà prorogato di anno in anno salvo disdetta di tre mesi prima.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 29 OTTOBRE 1957 RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE CERAMISTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

L'anno 1957, il giorno 29 ottobre in Vicenza presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., alla presenza del dott. *Antonio Facchin*, capo Servizio rapporti di lavoro,

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI rappresentata dal sig. *Tosin* cav. *Tarcisio*, assistito dal dott. *Bonato Gian Pietro*,

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal signor *Parozzani Nicola* e dal sig. *Benacchio Luigi* con l'intervento del sig. *Ramina Alfredo*, segretario della categoria dipendenti ceramisti,

si è stipulato il seguente Accordo salariale da valere per i dipendenti delle ditte artigiane della provincia di Vicenza addette all'attività della ceramica.

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza 1° gennaio 1958, le retribuzioni orarie di cui all'Accordo 25 settembre 1956, subiranno i seguenti aumenti:

	Tabella precedente L.	Aumento attuale L.
UOMINI		
Operaio specializzato sopra i 20 anni .	153	7 —
Operaio qualificato sopra i 20 anni .	137	6 —
Operaio comune e manovale specializzato sopra i 20 anni	127	8.50
Manovale comune sopra i 20 anni . .	120	6.80
DONNE		
1ª cat. sopra i 20 anni	108	7 —
2ª cat. sopra i 20 anni	102	6 —
3ª cat. sopra i 20 anni	96	5 —

Si intendono confermate le condizioni di miglior favore in atto presso le aziende ceramiste sia per i giornalieri che per i cottimisti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1596.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Terni:

l'accordo collettivo 9 dicembre 1947, sulla gratifica natalizia per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;

l'accordo collettivo 10 dicembre 1947, per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane del legno;

l'accordo collettivo 2 luglio 1948, per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane del ferro e dei metalli;

l'accordo collettivo 5 luglio 1948, per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane degli installatori di impianti ed affini:

tutti stipulati tra l'Associazione fra gli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro; cui ha aderito, in data 24 aprile 1960, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1, 2, 3, 4 della provincia di Terni, in data 7 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 9 dicembre 1947, relativo alla gratifica natalizia per i dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo 10 dicembre 1947, relativo agli operai dipendenti dalle aziende artigiane del legno, l'accordo collettivo 2 luglio 1948, relativo agli operai dipendenti dalle aziende artigiane del ferro e dei metalli, l'accordo collettivo 5 luglio 1948, relativo agli operai dipendenti dalle aziende artigiane degli installatori di impianti ed affini; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 137. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 9 DICEMBRE 1947 SULLA GRATIFICA NATALIZIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1947, il giorno 9 del mese di dicembre, presso la Sede dell'Associazione Artigiani,

tra

l'Associazione fra gli Artigiani della provincia di Terni, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo segretario dott. *Giuseppe Caracciolo*;

con l'intervento degli artigiani sigg. *Angeli Ettore, Bizzarri Aroldo, Durante Umberto, Massimi Manlio, Mazzitelli Antonio, Ribeca Curio, Sipaci Edrigio, Vittori Pietro*, dirigenti di categorie artigiane della provincia di Terni;

e

la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Terni, agli effetti del presente accordo rappresentata dai suoi segretari sigg. *Vincenzo Inches, Mario Pinna* e *Mario Dominici*, assistiti dal sig. *Luigi Pinini D'Oliva* della Camera Confederale medesima:

allo scopo di disciplinare in modo uniforme la corresponsione della gratifica natalizia in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Terni, aderenti alla predetta Associazione fra gli Artigiani,

viene stabilito quanto appresso:

Art. 1.

Ai lavoratori, in servizio alla data di applicazione del presente accordo, verrà corrisposta, per ciascun anno ed a partire dal 1947, la gratifica natalizia nella misura di 100 ore (dodici giornate e mezza) della paga fissata nei singoli contratti di categoria o, in mancanza di questi, della paga di fatto percepita dai lavoratori al momento della concessione della gratifica stessa.

Art. 2.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Art. 3.

Il presente accordo ha vigore a partire dal giorno 9 dicembre 1947 e, per i lavoratori in servizio a tale data, detta gratifica verrà computata dal giorno della loro assunzione in servizio, e comunque dal 1° gennaio 1947 qualora abbiano una anzianità maggiore ininterrotta presso l'azienda.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 DICEMBRE 1947 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1947, il giorno 10 del mese di dicembre, in Terni, presso la Sede dell'Associazione fra gli Artigiani,

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo segretario dott. *Giuseppe Caracciolo;*

con la partecipazione dei sigg. *Pietro Vittori,* presidente del Gruppo Artigiani del legno della provincia di Terni, *Vitaliano Diamanti, Francesco Mariani* e *Benedetto Mearelli,* membri del Comitato direttivo del Gruppo medesimo, *Francesco Angelini, Domenico Bartolomucci, Vincenzo Frasca, Antonio Lunetti* e *Otello Ranucci,* artigiani della categoria;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dai suoi segretari sigg. *Vincenzo Inches, Mario Pinna* e *Mario Dominici,* assistiti dal sig. *Luigi Pinini d'Oliva* della Camera Confederale medesima;

si conviene il presente accordo per la determinazione dei minimi di paga dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, aderenti alla predetta Associazione fra gli Artigiani, esercenti l'attività del legno in provincia di Terni:

Art. 1.

CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

Gruppo *A)*

(mobili, infissi e avvolgibili, tappezzerie, tracciati e compensati)

Operaio specializzato	L. 40,20	l'ora
Operaio qualificato	» 36,30	»
Operaio comune oltre i 20 anni	» 34,35	»
Operaio comune dai 18 ai 20 anni	» 30,85	»
Operaio comune dai 16 ai 18 anni	» 24 —	»
Manovale oltre i 20 anni	» 31,55	»
Manovale dai 18 ai 20 anni	» 28,40	»
Manovale dai 16 ai 18 anni	» 22,10	»
Ragazzo fino a 16 anni di età	» 12,60	»

Gruppo *B)*

(sediame curvato, comune e in serie; segherie, imballaggi, carrai, forme di calzature, tacchi, cambrioni, costruzioni barche)

Operaio specializzato	L. 39 —	l'ora
Operaio qualificato	» 35,15	»
Operaio comune oltre i 20 anni	» 33,25	»
Operaio comune dai 18 ai 20 anni	» 29,90	»
Operaio comune dai 16 ai 18 anni	» 23,25	»
Manovale oltre i 20 anni	» 30,55	»
Manovale dai 18 ai 20 anni	» 27,50	»
Manovale dai 16 ai 18 anni	» 21,40	»
Ragazzo fino a 16 anni di età	» 12,20	»

Art. 2.

APPRENDISTATO

L'apprendistato può aver luogo tra i 14 ed i 20 anni di età.

Al 20° anno compiuto di età deve comunque cessare l'apprendistato.

La durata dell'apprendistato è di tre anni.

L'apprendistato è ridotto a due anni per coloro che sono in possesso di una licenza di scuola professionale.

Dopo due anni di apprendistato l'apprendista che chieda al proprio datore di lavoro di eseguire il capolavoro e che ne risulti idoneo, passa in categoria.

Il trattamento economico degli apprendisti è il seguente:

per il primo anno: senza retribuzione;

per il secondo anno: 1/3 della paga dell'operaio di categoria;

per il terzo anno: 2/3 della paga dell'operaio di categoria.

Art. 3.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente accordo le parti hanno inteso stabilire dei minimi di paga e non già di modificare quelli individuali in atto eventualmente più favorevoli per i singoli operai.

Art. 4.

DECORRENZA

Il presente accordo ha vigore dal giorno della sua stipulazione e cioè a partire dal 10 dicembre 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 LUGLIO 1948 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL FERRO E DEI METALLI DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1948, il giorno 2 del mese di luglio, in Terni, presso la sede dell'Associazione fra gli Artigiani

tra

l'Associazione fra gli Artigiani della Provincia di Terni, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo segretario dott. *Giuseppe Caracciolo,* assistito dal dott. *Pierfrancesco Carsetti,* della Associazione medesima:

con la partecipazione del sig. *Ottavio Ottaviani,* presidente del Gruppo Artigiani del ferro e dei metalli della provincia di Terni;

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Terni, agli effetti del presente accordo rappresentata dai suoi segretari sigg. *Vincenzo Inches, Mario Dominici* ed *Osvaldo Tarani,* assistiti dal sig. *Luigi Pinini d'Oliva* della Camera Confederale medesima;

si conviene il presente accordo per la determinazione dei minimi di paga degli operai dipendenti dalle aziende artigiane, aderenti alla predetta Associazione fra gli Artigiani, esercenti l'attività del ferro e dei metalli in provincia di Terni:

Art. 1.

CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

Gruppo *A*)

Appartengono al gruppo *A*) gli operai dipendenti dagli artigiani: meccanici; elettromeccanici; montatori e riparatori di auto, di moto e loro accessori; riparatori carrozzerie di auto; bronzisti (rifinitori di decorazioni in bronzo); argentatori, decoratori, cromatori, brunitori e nichelatori; ottonai; saldatori autogeni; fabbricanti di strumenti di precisione; verniciatori a fuoco; montatori e riparatori di macchine da scrivere e calcolatrici; sbalzatori di metalli.

Operaio specializzato	L.	40,20	l'ora
Operaio qualificato	»	36,30	»
Operaio comune oltre i 20 anni . . .	»	34,35	»
Operaio comune dai 18 ai 20 anni . . .	»	30,85	»
Opedaio comune dai 16 ai 18 anni . .	»	24 —	»
Manovale oltre i 20 anni	»	31,55	»
Manovale dai 18 ai 20 anni	»	28,40	»
Manovale dai 16 ai 18 anni	»	22,10	»
Ragazzo fino a 16 anni di età	»	12,60	»

Gruppo *B*)

Appartengono al gruppo *B*) gli operai dipendenti dagli artigiani: ramai e calderai; chiavaioli e magnani; arrotini e coltellinai; armaioli; maniscalchi; fabbri; lattonieri; montatori e riparatori cicli; bilanciai e staderai; fabbricanti di pesi e misure.

Operaio specializzato	L.	39 —	l'ora
Operaio qualificato	»	35,15	»
Operaio comune oltre i 20 anni . . .	»	33,25	»
Operaio comune dai 18 ai 20 anni . .	»	29,90	»
Operaio comune dai 16 ai 18 anni . .	»	23,25	»
Manovale oltre i 20 anni	»	30,55	»
Manovale dai 18 ai 20 anni	»	27,50	»
Manovale dai 16 ai 18 anni	»	21,40	»
Ragazzo fino a 16 anni di età	»	12,20	»

Art. 2.

APPRENDISTATO

L'apprendistato può aver luogo tra i 14 ed i 20 anni di età.

Al 20° anno compiuto di età deve comunque cessare l'apprendistato. La durata dell'apprendistato è di tre anni.

L'apprendistato è ridotto a due anni per coloro che sono in possesso di una licenza di Scuola professionale.

Dopo due anni di apprendistato, l'apprendista che chieda al proprio datore di lavoro di eseguire il capolavoro e che ne risulti idoneo, passa in categoria.

Il trattamento economico degli apprendisti è il seguente:

per il primo anno: senza retribuzione;

per il secondo anno: 1/3 della paga dell'operaio di categoria;

per il terzo anno: 2/3 della paga dell'operaio di categoria.

Art. 3.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente accordo le parti hanno inteso stabilire dei minimi di paga e non già di modificare quelli individuali in atto eventualmente più favorevoli per i singoli operai.

Art. 4.

DECORRENZA

Il presente accordo ha vigore dal giorno 1° luglio 1948.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 5 LUGLIO 1948 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEGLI INSTALLATORI DI IMPIANTI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1948, il giorno 5 del mese di luglio, in Terni, presso la sede dell'Associazione fra gli Artigiani

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo segretario dott. *Giuseppe Caracciolo*, assistito dal dott. *Pierfrancesco Carsetti* dell'Associazione medesima;

con la partecipazione del sig. *Giulio Prosperi*, presidente del Gruppo Artigiani installatori di impianti ed affini della provincia di Terni;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI TERNI agli effetti del presente accordo rappresentata dai suoi segretari sigg. *Vincenzo Inches*, *Mario Dominici* ed *Osvaldo Tarani*, assistiti dal sig. *Luigi Pinini d'Oliva* della Camera Confederale medesima;

si conviene il presente accordo per la determinazione dei minimi di paga degli operai dipendenti dalle aziende artigiane, aderenti alla predetta Associazione fra gli Artigiani, esercenti l'attività degli installatori di impianti ed affini (idraulici e fontanieri; montatori e riparatori di termosifoni; fumisti; stagnini e piombisti; elettricisti montatori; elettricisti di auto; montatori e riparatori radio) in provincia di Terni;

Art. 1.

CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

Operaio specializzato	L.	40,20	l'ora
Operaio qualificato	»	36,30	»
Operaio comune oltre i 20 anni	»	34,35	»
Operaio comune dai 18 ai 20 anni	»	30,85	»
Operaio comune dai 16 ai 18 anni	L.	24 —	l'ora
Manovale oltre i 20 anni	»	31,55	»
Manovale dai 18 ai 20 anni	»	28,40	»
Manovale dai 16 ai 18 anni	»	22,10	»
Ragazzo fino a 16 anni di età	»	12,60	»

Art. 2.

APPRENDISTATO

L'apprendistato può aver luogo tra i 14 e i 20 anni di età.

Al 20° anno compiuto d'età deve comunque cessare l'apprendistato.

La durata dell'apprendistato è di tre anni.

L'apprendistato è ridotto a due anni per coloro che sono in possesso di una licenza di scuola professionale.

Dopo due anni di apprendistato, l'apprendista, che chiede al proprio datore di lavoro di esibire il capolavoro e che ne risulti idoneo, passa in categoria.

Il trattamento economico degli apprendisti è il seguente:

per il primo anno: senza retribuzione;

per il secondo anno: 1/3 della paga dell'operaio di categoria;

per il terzo anno: 2/3 della paga dell'operaio di categoria.

Art. 3.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente accordo le parti hanno inteso stabilire dei minimi di paga e non già di modificare quelle individuali in atto eventualmente più favorevoli per i singoli operai.

Art. 4.

DECORRENZA

Il presente accordo ha vigore dal giorno 1° luglio 1948.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1597.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;

Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 20 agosto 1953, stipulato tra la Sezione Provinciale Industriali del Legno e l'Unione Provinciale Sindacale — C.I.S.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Belluno, in data 4 giugno 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 20 agosto 1953, relativo agli operai dipendenti dalle industrie boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Belluno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 140. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 20 AGOSTO 1953, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 30 APRILE 1952, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE BOSCHIVE E FORESTALI, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

In Belluno, addì 20 agosto 1953, presso la Sede dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno;

tra

la SEZIONE PROVINCIALE INDUSTRIALI DEL LEGNO dell'Associazione medesima, rappresentata dal suo Presidente signor *Riccardo Monti*, assistito dal Segretario della stessa

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE della C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario cav. *Francesco Cecchini*,

è stato stipulato il seguente accordo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le industrie boschive e forestali stipulato in Roma il 30 aprile 1952 da valere per la provincia di Belluno.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

I lavoratori boschivi e carbonai vengono inquadrati nel gruppo merceologico *B*.

I minimi di paga restano fissati come segue:

	Paga base quota oraria	Rivalutazione quota oraria	Caropane (quota giornaliera) (non frazionabile ad ore)
		Lire	
Capi operai o Capi squadra	55 —	18,25	60 —
Operai specializzati (oltre i 20 anni)	44,30	13,25	60 —
Operai qualif. (oltre i 20 anni)	40 —	8,50	60 —
Operai comuni (manovali specializzati):			
oltre i 20 anni.	37,80	4,25	60 —
fra i 18 e i 20 anni	34 —	3,90	60 —
fra i 16 e i 18 anni	26,45	3,10	60 —
sotto i 16 anni	20,80	2,15	60 —
Manovali comuni:			
oltre i 20 anni.	34,75	—	60 —
fra i 18 e i 20 anni . . .	31,30	—	60 —
fra i 16 e i 18 anni . . .	24,35	—	60 —
sotto i 16 anni	19,10	—	60 —

La classificazione degli operai resta così determinata:

Operai specializzati: montatori, riparatori di teleferiche, frenatori, carbonai, affila-lame, costruttori di risine ed i camionisti.

Operai qualificati: abbattitori, sezionatori, squadratori, fascinai (specializzati in tale lavorazione), conducenti di muli e cavalli, cucinieri.

Operai comuni: (manovali specializzati): tutti gli altri lavoratori addetti alla lavorazione.

Manovali comuni: gli operai adibiti a lavori di trasporto o di fatica.

Art. 2.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui al comma successivo, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 9 del Contratto collettivo nazionale.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 5 del mattino.

Le percentuali di aumento per lavoro straordinario notturno e festivo sono le seguenti:

— lavoro straordinario diurno:	
per la prima ora	10 %
per le ore successive la prima	20 %
— lavoro festivo (escluso quello prestato nelle festività infrasettimanali) . . .	35 %
— lavoro festivo straordinario (escluso quello prestato nelle festività infrasettimanali)	40 %
— lavoro notturno non compreso in turni periodici	25 %
— lavoro notturno straordinario	35 %
— lavoro festivo notturno	45 %
— lavoro festivo notturno straordinario .	55 %

Le percentuali suddette vengono calcolate sulla retribuzione globale (paga base di fatto, contingenza, quota di rivalutazione).

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

La misura dell'indennità di contingenza sarà conforme a quella fissata per i lavoratori dell'industria.

Art. 4.

INDENNITÀ PERCORRENZA

Qualora ragioni di lavoro costringano il lavoratore a portarsi in località distanti oltre i 4 km. dal cantiere di lavoro o dalle strade di normale transito, sarà concessa una indennità pari alla paga oraria delle ore necessarie a raggiungere il posto di lavoro.

Restano escluse dalla presente norma le Aziende che ottempereranno a quanto previsto dall'art. 12 del Contratto nazionale.

Art. 5.

FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI E INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Il trattamento economico di cui all'art. 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali ed indennità di licenziamento, deve essere assolto dalle Aziende con la corresponsione di una percentuale del 19 % così suddivisa:

— gratifica natalizia	8.35 %
— ferie	4 — %
— festività nazionali	1.30 %
— festività infrasettimanali	4.35 %
— indennità di licenziamento	1 — %
TOTALE	19 — %

La surriferita percentuale per i cottimisti va calcolata sull'ammontare complessivo dei guadagni realizzati durante il rapporto di lavoro e liquidata a chiusura dei conti per ogni lotto di lavorazione, salvo diverso accordo fra le parti. Per i lavoratori che prestano invece la loro opera ad economia, la stessa va calcolata sulla retribuzione globale (paga base di fatto, contingenza, quota di rivalutazione) e liquidata alla scadenza di ogni periodo di paga.

Art. 6.

ATTREZZI DI LAVORO

Qualora il lavoratore faccia uso di attrezzi di sua proprietà (ascie, accette, zappini), gli sarà rimborsata la spesa relativa al consumo e manutenzione in L. 8 giornaliere.

Art. 7.

ATTREZZI DI CUCINA

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire per ogni squadra di lavorazione gli utensili necessari per la cucina.

Art. 8.

TRASFERTE

Per le maestranze che emigrano da altre provincie, sempre quando sia il datore di lavoro a richiederlo o a provocare il loro spostamento, la ditta assuntrice corrisponderà al lavoratore, oltre alle spese di viaggio, una indennità giornaliera di vitto di L. 700 (settecento) per tutti i giorni della durata dei viaggi. Per i trasferimenti nell'ambito della provincia il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore le sole spese di viaggio, quando la ditta non provveda direttamente al suo trasporto.

Corrisponderà, inoltre, una indennità di vitto di lire 350 (trecentocinquanta) semprechè il trasferimento richieda più di mezza giornata.

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo decorre dal 1° settembre 1953 e avrà la durata fino al 31 dicembre 1954: esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata R. R.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1598.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Napoli, Benevento, Caserta e Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1690, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741:

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto, per le provincie di Napoli, Benevento e Caserta, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra le Unioni Provinciali degli Agricoltori e la Federazione Nazionale dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali.

Visto, per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1956, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e il Sindacato dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 31 della provincia di Napoli, in data 30 dicembre 1960, n. 1 della provincia di Salerno, in data 27 aprile 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali:

— per le provincie di Napoli, Benevento e Caserta, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;

— per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1956;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 142. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1° OTTOBRE 1959 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE DELLE PROVINCIE DI NAPOLI, BENEVENTO E CASERTA

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 1 di ottobre, in Napoli, nella Sede del Comitato Regionale di Collegamento per la Campania, in via Cesare Battisti, 15

tra

le UNIONI PROVINCIALI DEGLI AGRICOLTORI DI BENEVENTO, CASERTA E NAPOLI, rispettivamente rappresentate dai loro presidenti nelle persone dei signori: avv. *Enrico Cerza*, gen. dott. *Tommaso Acconcia*, dott. *Vittorio Taddeo*, assistiti dai signori: avv. *Alfredo Cotroneo*, rag. *Nunzio Rossi*, sig. *Ettore Pizzi*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentata dal suo segretario nazionale dottor *Guglielmo Zanolli*, si è proceduto, in base al terzo comma dell'art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali alla stipulazione del presente Contratto collettivo interprovinciale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali — integrativo del contratto nazionale su riferito — da valere nelle provincie di Benevento, Caserta e Napoli.

Art. 1.

INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 1959 ed avrà la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti tra i datori di lavoro agricoli (proprietari con bene affittati, conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali delle provincie su indicate.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli cui il presente contratto si applica si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.

Sono impiegati di concetto coloro che collaborano col conduttore o chi per esso nell'organizzazione della azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione e apporto d'iniziativa, nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono impiegati d'ordine coloro che nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto d'iniziativa, assolvendo determinate mansioni nel campo tecnico o amministrativo alle dirette dipendenze del conduttore o chi per lui o anche del personale di concetto.

Art. 4.

QUALIFICHE

1° *gruppo* - 1ª *categoria* - Direttori tecnici ed amministrativi:

che non essendo dirigenti di aziende, con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa, collaborano direttamente col conduttore o col dirigente dell'organizzazione dell'azienda per il maggiore rendimento dell'attività cui sono preposti.

2ª *categoria* - Agenti.

Con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per esso e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica collaborano nella gestione dell'azienda.

3ª *categoria* - Capi reparto tecnici o amministrativi.

In base alle direttive ricevute esplicano la propria capacità professionale sovraintendendo alla gestione dei reparti cui sono specificatamente addetti con corrispondente attività, responsabilità tecnica e amministrativa.

4ª *categoria* - Sotto agenti ed impiegati amministrativi con funzioni di concetto:

secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico e amministrativo inerenti alla attività della azienda, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

2° *gruppo* - 1ª *categoria* - Addetti ai servizi o ai reparti.

Curano sotto la guida del datore di lavoro e degli impiegati di concetto e seguendone le istruzioni, il disbrigo di operazioni colturali e le lavorazioni industriali, invigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti, ovvero il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, ri-

spondendo sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo, dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così pure dei capitali, materiali, documenti, ecc. ricevuti in consegna.

2ª *categoria* - Assistenti.

Seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi, propongono assunzioni e licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono alla esatta esecuzione delle lavorazioni culturali ed alla raccolta dei prodotti nonchè agli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in genere assolvono il compito di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo.

3ª *categoria* - Ausiliari.

Alle dipendenze del personale di concetto ed in talune attività rappresentandolo, collaborano nell'azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti nonchè sui coloni e sugli operai disponendo nei confronti di questi ultimi di poteri disciplinari (da non confordersi con i capi-squadra ed i capi d'opera).

4ª *categoria* - Ausiliari.

Assolvono mansioni d'Ufficio di volta in volta loro ordinate.

Art. 5.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

L'ubicazione, le caratteristiche e le conduzioni varie delle aziende agricole esistenti e gestite nel territorio delle provincie della Campania suggeriscono prima di procedere alla classificazione di grandi, medie e piccole aziende, in rapporto alla superficie, di dividerle in due gruppi e cioè:

Primo gruppo: Aziende a coltura estensiva.

Secondo gruppo: Azienda o coltura intensiva.

Pertanto si è fissata per ogni gruppo la seguente classifica:

Per le aziende di primo gruppo saranno considerate piccole fino a 200 Ha, medie da 200 fino a 500 Ha, grandi oltre i 500 Ha.

Per le aziende del secondo gruppo saranno considerate piccole fino a 60 Ha, medie da 61 a 150 Ha, grandi oltre i 150 Ha.

Art. 6.

MINIMI DI STIPENDIO

In relazione alla classificazione delle aziende di cui all'art. 5 vengono stabiliti i seguenti minimi di stipendio:

Impiegati di concetto:

	1° Piccole az.	2° Medie az.	3° Grandi az.
Direttore	—	70.232	81.037
Agenti	48.622	54.025	64.830
Capi-reparto	—	48.622	59.427
Sotto-Agenti	37.817	43.220	51.864

Impiegati d'ordine:

	1° Piccole az.	2° Medie az.	3° Grandi az.
Addetti ai servizi	—	45.381	51.864
Assistenti e fattori	37.817	43.220	48.622
Ausiliari	36.737	42.139	47.542
Amanuensi	33.495	38.898	43.220

Ai minimi di stipendio mensile risultanti dalla presente tabella si applica:

a) l'aumento del 12% per gli impiegati muniti di laurea;

b) l'aumento dell'8% per gli impiegati muniti di diploma di scuola media superiore o di titolo equivalente;

c) l'aumento del 5% per gli impiegati muniti di licenza di scuole tecniche pratiche e speciali di agricoltura.

Oltre a detti minimi di stipendio e relative maggiorazioni, spettano agli impiegati: gratuitamente q.li 40 di legna, nonchè l'uso dell'abitazione (un alloggio decoroso e sufficiente per esso e la famiglia) con annessi orto, pollaio, porcile. Nel caso che l'azienda non possa fornire le prestazioni di cui sopra, verrà corrisposta all'impiegato una indennità pari al 15% della retribuzione mensile.

Il valore delle prestazioni in natura, la cui corresponsione deve essere concordata fra datore di lavoro e impiegato, sarà detratto dalle retribuzioni in danaro previste dal presente contratto, in base ai prezzi di contingentamento per quelle ad esso soggette, e per tutte le altre in base ai prezzi accertati dalle Camere di commercio delle singole provincie al momento della corresponsione.

Per le eventuali indennità di trasporto di cui all'art. 15 del Contratto Nazionale varranno gli accordi particolari che saranno stipulati fra l'azienda e l'impiegato.

Art. 7.

13ª MENSILITÀ

L'impiegato ha diritto alla tredicesima mensilità prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del 21 ottobre 1958.

Art. 8.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova non può superare i mesi 12 per le categorie degli impiegati di concetto e i mesi tre per la categoria degli impiegati d'ordine.

Art. 9.

Per ogni altra norma si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati di Aziende agricole e forestali del 21 ottobre 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1° LUGLIO 1956 PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

L'anno 1956, addì 1° luglio, in Salerno, presso la Unione Provinciale Agricoltori, rappresentata dal delegato confederale avv. *Oreste De Divitis*, dal vice delegato confederale comm. *Piero Uva*, assistito dal cav. *Francesco Farina* e dal sig. *Nicola D'Andrea*, direttore della Unione

tra

la Unione Provinciale Agricoltori, in rappresentanza del Sindacato dei Proprietari ed Affittuari Conduttori; Sindacato Proprietari con Beni Affittati; Sindacato Proprietari Concedenti a Mezzadria

e

il Sindacato dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali della provincia di Salerno, rappresentato dal sig. *Soprani Antonio*, presidente ed i sigg. *Citro Vincenzo, Santoro Umberto, Guarino Alberto*, membri della Commissione a ciò delegata, si è stipulato il presente contratto provinciale collettivo di lavoro integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende agricole e forestali stipulato in Roma il 19 luglio 1949, alle cui norme in ogni sua parte fa riferimento.

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1° luglio 1956 ed avrà la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti tra i datori di lavoro (proprietari con beni affittati), a qualsiasi titolo, di aziende agricole; esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura e gli impiegati tecnici ed amministrativi della provincia di Salerno.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli cui il presente contratto si applica si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto od impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.

Sono impiegati di concetto coloro che collaborano col conduttore o chi per esso nell'organizzazione della azienda nel campo tecnico o amministrativo od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione e apporto d'iniziativa, nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono impiegati d'ordine coloro che nei limiti d'istruzione ricevute, senza autonomia ed apporto d'iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico alle dirette dipendenze del conduttore o chi per lui o anche del personale di concetto.

Art. 4.

QUALIFICHE

1° *gruppo* - 1ª *categoria* - Direttori tecnici od amministrativi:

che non essendo dirigenti di azienda, con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa, collaborano direttamente col conduttore o col dirigente nell'organizzazione dell'azienda per il maggiore rendimento dell'attività cui sono preposti.

2ª *categoria* - Agenti.

Con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per esso e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa collaborano nella gestione dell'azienda.

3ª *categoria* - Capi-reparto tecnici od amministrativi.

In base alle direttive ricevute esplicano la propria capacità professionale sovraintendendo alla gestione de' reparti cui sono specificatamente addetti con corrispondente attività e responsabilità tecnica od amministrativa.

4ª *categoria* - Sotto agenti ed impiegati amministrativi con funzioni di concetto.

Secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico od amministrativo inerenti alla attività dell'azienda, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono dell esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati

2° *gruppo* - 1ª *categoria* - Addetti ai servizi od a reparti:

curano sotto la guida del datore di lavoro e degl impiegati di concetto e seguendone le istruzioni, il disbrigo di operazioni colturali e le lavorazioni industriali, invigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti, ovvero il disbrigo di operazioni inerenti all contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, ri

spondendo sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo, dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così dei capitali, dei materiali, documenti ecc. ricevuti in consegna.

2ª *categoria* - Assistenti e fattori:

seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi; propongono assunzioni e licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono alla esatta esecuzione delle lavorazioni colturali ed alla raccolta dei prodotti nonché degli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in genere assolvono diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo.

3ª *categoria* - Ausiliari.

Alle dipendenze del personale di concetto ed in talune attività rappresentandolo, collaborano nell'azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti nonché sui coloni e sugli operai disponendo nei confronti di questi ultimi di poteri disciplinari (da non confondersi con i capi-squadra ed i capi d'opera).

4ª *categoria* - Amanuensi.

Assolvono mansioni d'ufficio volta in volta loro ordinate.

Art. 5.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

L'ubicazione, le caratteristiche e le conduzioni varie delle aziende agricole esistenti e gestite nel territorio della provincia, suggeriscono prima di procedere alla classificazione di grandi, medie e piccole aziende, in rapporto alla superficie, di dividerle in due gruppi e cioè:

1° *gruppo*: Aziende a coltura estensiva.

2° *gruppo*: Aziende a coltura intensiva.

Pertanto si è fissato per ogni gruppo la seguente classifica:

Per le aziende di 1° gruppo saranno considerate piccole fino a 200 Ha; medie da 200 Ha fino a 500 Ha; grandi oltre i 500 Ha.

Per le aziende del 2° gruppo saranno considerate piccole fino a 60 Ha; medie da 61 a 150 Ha; grandi di oltre i 150 Ha.

Art. 6.

MINIMI DI STIPENDIO

In relazione alle classifiche delle aziende di cui all'art. 5, vengono stabiliti i seguenti minimi di stipendio:

	1° Piccole	2° Medie	3° Grandi
Impiegati di concetto:			
Direttore	—	65.000	75.000
Agenti	45.000	50.000	60.000
Capi-reparto	—	45.000	55.000
Sotto-agenti	35.000	40.000	48.000
Impiegati d'ordine:			
Addetti ai servizi	—	42.000	48.000
Assistenti e fattori	35.000	40.000	45.000
Ausiliari	34.000	39.000	44.000
Amanuensi	31.000	36.000	40.000

Ai minimi di stipendio mensile risultanti dalla presente tabella si applica:

a) l'aumento del 12% per gli impiegati muniti di laurea;

b) l'aumento dell'8% per gli impiegati muniti di diploma di scuola media superiore equipollente;

c) l'aumento del 5% per gli impiegati muniti di licenza di scuole tecniche pratiche e speciali di agricoltura.

Oltre ai detti minimi di stipendio e relative maggiorazioni, spettano agli impiegati, gratuitamente q.li 40 di legna, nonché l'uso dell'abitazione (un alloggio decoroso e sufficiente per esso e la famiglia) con annessi orto, pollaio, porcile. Nel caso che l'azienda non possa fornire le prestazioni di cui sopra, verrà corrisposta all'impiegato una indennità pari al 15 per cento della retribuzione mensile.

Il valore delle prestazioni in natura la cui corresponsione deve essere concordata fra datore di lavoro ed impiegato sarà detratto dalle retribuzioni in danaro previste dal presente contratto, in base ai prezzi di contingentamento per quelle ad esso soggetti, e per tutti gli altri in base ai prezzi accertati dalla Camera di Commercio di Salerno al momento della corresponsione.

Per le eventuali indennità di trasporto di cui all'articolo 15 del contratto nazionale varranno gli accordi particolari che saranno stipulati fra l'Azienda e l'impiegato.

Art. 7.

TREDICESIMA MENSILITÀ

L'impiegato ha diritto alla tredicesima mensilità prevista dal contratto nazionale del 19 luglio 1949.

Art. 8.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in mesi 12 per la categoria degli impiegati tecnici ed in mesi 4 per la categoria degli impiegati amministrativi.

Art. 9.

Per ogni altra norma si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 luglio 1949 per gli impiegati agricoli.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1599**.

Norme relative alla disciplina della scala mobile per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli:

Visti, per la provincia di Ravenna:

— l'accordo collettivo 8 gennaio 1953, per l'applicazione dell'accordo nazionale di scala mobile ai salari dei braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, l'U.I.L. - Braccianti, la C.I.S.L. - Braccianti;

— l'accordo collettivo 4 aprile 1952, e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi, allegato al predetto accordo in data 8 gennaio 1953;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Ravenna, in data 25 novembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 8 gennaio 1953, relativo all'applicazione dell'accordo nazionale di scala mobile, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti avventizi dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Ravenna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 141. — VILLA

CCORDO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1953, PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO AZIONALE DI SCALA MOBILE AI SALARI DEI BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Oggi, 8 gennaio 1953, l'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI di tavenna rappresentata dal rag. *Bondi Gregorio,* la FEERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI di Ravenna rappresentata dal sig. *E. Gordini* e la FEDERBRACCIANTI di Ravenna rappresentata dal sig. *Manzoni Costante,* la U.I.L. - BRACCIANTI di Ravenna rappresentata dal sig. *Monti* geom. *Manlio,* la C.I.S.L. - BRACCIANTI di Ravenna rappresentata dal sig. *Gallamini Armando,* nell'intento di ottenere, con l'applicazione dell'accordo nazionale di scala mobile 10 settembre 1952, una migliore perequazione fra le varie paghe orarie previste del tariffario in vigore dal 1° aprile 1952 per gli operai agricoli avventizi, hanno stabilito:

1. di considerare il punto di variazione per le otto ore di lavoro ordinario uomo (base più contingenza), uguale a L. 10 anzichè a L. 9,60, mantenendo il rapporto precedente per il lavoro ordinario delle donne e ragazzi;

2. di considerare, per le tariffe uomo relative ai lavori speciali e superiori (base più contingenza) a L. 120 orarie e fino a L. 160 comprese, il punto di variazione per le 8 ore di lavoro pari all'1 per cento dell'ammontare della paga conformemente a quanto stabilito dallo art. 6 dell'accordo nazionale di scala mobile, mantenendo il rapporto preesistente per le retribuzioni delle donne e ragazzi;

3. di applicare alle paghe orarie uomo (base più contingenza) relativo ai lavori speciali e stagionali e risultanti — nel tariffario di cui alla premessa — superiori a L. 160 orarie, un punto fisso di variazione, per le 8 ore di lavoro, pari a L. 12,80 mantenendo il rapporto preesistente per le corrispondenti tariffe delle donne e ragazzi;

4. in ordine alle decisioni prese dalla Commissione paritetica interconfederale con i verbali n. 1 del 25 settembre 1952 e n. 2 del 18 novembre 1952 viene riconosciuto che la prima maggiorazione da apportare alle tariffe, di cui all'accordo stipulato il 4 aprile 1952 delle sottoscritte Organizzazioni sindacali, è di punti 2,29 e che la maggiorazione stessa ha decorrenza dal 1° dicembre 1952.

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO 4 APRILE 1952, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Oggi, 4 aprile 1952, fra l'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI della provincia di Ravenna rappresentata dal sig. *Bandini Gaetano,* sig. *Tampieri,* dal sig. *Cristoforo Colombini*; la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI di Ravenna, rappresentata dal sig. *Eraldo Gordini* e la FEDERBRACCIANTI di Ravenna, rappresentata dal sig. *Doro Francisconi,* la U.I.L. - BRACCIANTI di Ravenna, rappresentata dal geom. *Monti Manlio* e la C.I.S.L. BRACCIANTI di Ravenna rappresentata dal sig. *Gallamini Armando* è stato convenuto:

1. Su tutte le voci del tariffario dei lavoratori avventizi dell'agricoltura concordato il 5 maggio 1951 viene concesso un aumento di lire 8 (otto) orarie sulla contingenza. Di tale maggiorazione sono esclusi i lavori stagionali relativi al *Gruppo fienagione*, al *Gruppo mietitura cereali*, al *Gruppo mietitura semenzine*, nonchè i lavori di spandimento calciocianamide del IV Gruppo;

2. la maggiorazione di cui sopra, che a tutti gli effetti, si deve intendere attribuita alla sola indennità di contingenza, per ovvi motivi di praticità viene addizionata momentaneamente alla paga base e alla indennità varie;

3. il presente accordo avrà validità per il periodo 1° aprile 1952 - 31 ottobre 1952.

Tariffe orarie per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Ravenna in vigore dal 1° aprile 1952

SPECIE DEL LAVORO	UOMO			DONNA E RAGAZZO		
	Paga base + contin. (A)	Indennità varie (B)	TOTALE (A+B)	Paga base + contin. (A)	Indennità varie (B)	TOTALE (A+B)
LAVORI ORDINARI						
1. (Tutti quelli non specificati sotto la voce di lavori speciali o stagionali)	120	18	138	108,50	16,50	125,00
LAVORI SPECIALI: I GRUPPO						
2. Spandimento concimi a spaglio: q.li 7 in terreno non lavorato	134	20	154	—	—	—
3. Spandimento concimi a spaglio: q.li 6 in terreno lavorato	134	20	154	—	—	—
4. Abbattimento alberi di medio e alto fusto	134	20	154	—	—	—
5. Estirpamento ceppaie con zappa mara	134	20	154	—	—	—
6. Capitozzatura e potatura tutori	134	20	154	—	—	—
7. Segatura e spaccatura legna	134	20	154	—	—	—
8. Svallatura legna a spalla	134	20	154	—	—	—
9. Potatura, tiratura, legatura viti (personale specializzato)	134	20	154	—	—	—
10. Raccolta frutta e uva da tavola (con o senza scala, operai specializzati)	134	20	154	—	—	—
11. Impalatura, con canne del pomodoro	134	20	154	—	—	—
12. Carico e abbicamento foglie bietole	134	20	154	—	—	—
13. Trinciatura a mano del foraggio	134	20	154	—	—	—
14. Pigiatura uva	134	20	154	—	—	—
15. Solforazione e trattamenti pulverulenti	134	20	154	—	—	—
16. Manipolazione foglie bietole (donne)	—	—	—	121,50	18,00	139,50
17. Scollettatura bietole (donne)	—	—	—	121,50	18,00	139,50
18. Essiccazione tabacco: donne addette ai lavori pesanti	—	—	—	121,50	18,00	139,50
19. Estrazione e carico patate	134	20	154	—	—	—
LAVORI SPECIALI: II GRUPPO						
20. Semina a mano-macchina (planet o cariolina)	146	22	168	132,00	20,00	152,00
21. Estrazione carico bietole	146	22	168	—	—	—
22. Carico, scarico spargimento letame e costruzione cataste	146	22	168	—	—	—
23. Lavori di spondinaggio (spondini qualificati)	146	22	168	—	—	—
LAVORI SPECIALI: III GRUPPO						
24. Irrorazione con pompe a zaino	181	27	208	—	—	—
25. Discerbamento con falce di fossi, scoline, aree morte in genere	172	26	198	—	—	—
26. Falciatura in acqua sotto melma	198	30	228	—	—	—
27. Falciatura erbe palustri	172	26	198	—	—	—

SPECIE DEL LAVORO	UOMO			DONNA E RAGAZZO		
	Paga base + contin. (A)	Indennità varie (B)	TOTALE (A+B)	Paga base + contin. (A)	Indennità varie (B)	TOTALE (A+B)
28. Taglio, tiratura, svallatura, carico e scarico canna palustre	202,50	30,50	233	—	—	—
29. Taglio e raccolta carsina e spalamana	194	29	223	—	—	—
30. Espurgo manuale maceri, fogne e pozzi neri	172	26	198	—	—	—
31. Irrogazione con motopompa o pompone	168	25	193	151,50	23,00	174,50
32. Lavori di paletto in acquitrinio	159	24	183	—	—	—
LAVORI SPECIALI: IV GRUPPO						
33. Spandimento calciocianamide a spaglio: q.li 4 in terreno non lavorato	248	37	285	—	—	—
34. Spandimento calciocianamide a spaglio: q.li 3,50 in terreno lavorato	248	37	285	—	—	—
35. Semina a sfaglio (operaio specializzato)	168	25	193	—	—	—
36. Semina a macchina (guidatore seminatrici)	142	21	163	—	—	—
37. Potatura frutti (lavori di operaio specializzato) . . .	168	25	193	—	—	—
38. Potatura frutti (personale apprendista)	146	22	168	—	—	—
39. Vivaista (impianto e cure culturali)	146	22	168	—	—	—
LAVORI STAGIONALI: FIENAGIONE						
40. Falciatura	191	29	220	—	—	—
41. Manipolazione foraggio	—	—	—	156,50	23,50	180,00
42. Carico e costruzione pagliaio	174	26	200	—	—	—
LAVORI STAGIONALI: MIETITURA CEREALI						
43. Mietitura a mano senza vitto e senza vino	165	25	190	—	—	—
44. Mietitura a mano con vitto e vino	—	—	130	—	—	—
45. Mietitura a mano con solo vino	—	—	165	—	—	—
46. Legatura, abbicatura, carico covoni e costruzione barco senza vitto e senza vino	196	29	225	—	—	—
47. Legatura, ecc. come sopra con vitto e vino	—	—	165	—	—	—
48. Legatura, ecc. come sopra con solo vino	—	—	205	—	—	—
LAVORI STAGIONALI: MIETITURA SEMENZINE						
49. Mietitura a mano con falce	165	25	190	—	—	—
50. Mietitura a mano con falce fienaia	191	29	220	—	—	—
51. Manipolazione del prodotto	156	24	180	—	—	—
52. Carico e costruzione bica	174	26	200	—	—	—

AVVERTENZE: Allorchè nel surriportato tariffario, in corrispondenza di un determinato lavoro non vi è indicazione per l'uomo o per la donna della relativa tariffa, si intende che il lavoro va retribuito con la tariffa indicata, indipendentemente dal sesso del lavoratore.

Visti l'accordo, l'allegato e le tabelle che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.